



**ASSOLOMBARDA**  
Confindustria Milano Monza e Brianza

Addì 13 dicembre 2016 in Milano, presso Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

tra

Amazon City Logistica Srl e Amazon Italia Transport Srl rappresentate dai Signori: dott. Pierpaolo Trevisan, dott. Andrea Punzi e dott.ssa Paola Pagliarin con l'assistenza dell'Assolombarda medesima in persona di Federica Perriccioli

E

Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil, Ugl Terziario, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugl Logistica in persona, rispettivamente, dei Sigg.ri: Fiorenzo Molinari, Francesca Benedetti, Vincenzo Guerriero, Gianni Rodilloso, Luigi De Mitri Pugno, Pino De Rosa, Danilo Morini, Floriano Zorzella, , Giorgio Tornusciolo, Salvatore Buono, Silvano Degiorgio

### **Premesso che:**

- in data 29 Novembre 2016 le Parti hanno esperito con esito positivo la procedura di cui all'articolo 47 Legge 29 dicembre 1990, n. 428 così come modificato dall'art. 2 D.Lgs. 19 febbraio 2001, n. 18 relativa al trasferimento del ramo d'azienda Amazon Logistics da Amazon City Logistica Srl ad Amazon Italia Trasnport Srl.

- le Parti hanno inteso procedere all'armonizzazione degli istituti normativi, economici e giuridico-previdenziali, ad oggi disciplinati in azienda dal vigente CCNL del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (d'ora in poi, "CCNL Commercio") e da disciplinarsi, con decorrenza 01 Gennaio 2017, tramite il vigente CCNL per il personale dipendente delle imprese di Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (d'ora in poi, "CCNL Logistica").

- si pone, pertanto, l'esigenza di definire i criteri per il passaggio dall'uno all'altro dei citati contratti collettivi, cui dovranno riferirsi i relativi trattamenti individuali.

### **Tutto ciò esaminato, le Parti convengono quanto segue:**

- 1) le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente accordo;
- 2) ai lavoratori trasferiti in Amazon Italia Transport Srl verrà applicato dal 01 Gennaio 2017 il vigente CCNL Logistica - Assologistica, nonché tutte le altre disposizioni che regolano il trattamento economico, normativo, assistenziale e previdenziale afferenti a tale CCNL .
- 3) L'attribuzione del nuovo inquadramento dei lavoratori avverrà all'interno della scala classificatoria prevista dal CCNL Logistica; l'inquadramento delle varie mansioni sarà effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili previsti dal vigente CCNL Logistica. La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l'inquadramento delle mansioni nei livelli stessi.

I lavoratori saranno inquadrati secondo il seguente schema:



| QUALIFICA         | CCNL COMMERCIO | CCNL Logistica |
|-------------------|----------------|----------------|
| QUADRO            | QUADRO         | QUADRO         |
| IMPIEGATO         | 1              | 1              |
| IMPIEGATO         | 2              | 2              |
| IMPIEGATO/OPERAIO | 3              | 3              |
| OPERAIO           | 4              | 4              |
| OPERAIO           | 5              | 5              |

4) In merito all'armonizzazione delle voci retributive, si evidenzia che gli elementi di differenziazione di trattamento, a seguito della comparazione effettuata tra i due CCNL, a parità di retribuzione lorda mensile, daranno luogo ad un incremento della voce – laddove prevista – “Superminimo assorbibile”. L'eventuale differenza tabellare fra il CCNL Commercio ed il CCNL Logistica sarà imputata a Superminimo NON assorbibile.

6) Ferie, Rol ed ex festività: per tali istituti si applicherà esclusivamente il CCNL Logistica.

7) A far data dal 01 Gennaio 2017 troverà applicazione il CCNL Logistica per quanto concerne la disciplina relativa agli scatti di anzianità. Da tale data, pertanto, i lavoratori trasferiti inizieranno la maturazione di tutti gli aumenti periodici di anzianità previsti dal CCNL Logistica. Ai dipendenti con ultimo scatto di anzianità maturato da due o più anni sarà riconosciuto un ulteriore scatto con data 1 gennaio 2017; al restante personale sarà mantenuta l'anzianità maturata alla data di trasferimento

8) il fondo Previlog (o il Fondo che ne prenderà il posto) sostituirà, per effetto della variazione contrattuale, il fondo Fonte. I dipendenti iscritti a Fonte potranno trasferire al fondo Previlog quanto già accantonato nel fondo Fonte.

8) il fondo Sanilog sostituirà, per effetto della variazione contrattuale, il Fondo Est ed il fondo Quas.

9) Ai lavoratori verranno mantenuti tutti i benefit fissati in sede di contratto di assunzione (a titolo esemplificativo: Buoni Pasto da EUR 5,00, Assicurazione infortuni professionali ed extra-professionali e Assicurazione caso morte erogate da Zurich Insurance PLC)

10) Le Parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo è stata esaminata e risolta ogni e qualsiasi problematica relativa alla armonizzazione di cui in premessa.

11) Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente accordo troverà unica applicazione il CCNL Logistica.

Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la fine del mese di marzo 2017 per una verifica congiunta relativamente all'applicazione del presente accordo.

Le OO.SS dichiarano la loro intenzione di effettuare, entro il mese di febbraio 2017, le assemblee sindacali del personale a cui è applicato il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.